

STATUTO DI ASSOCIAZIONE PER LA CANAPICOLTURA NELLA REGIONE TOSCANA

TITOLO I

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, dell'art.3 dello Statuto di AssoCanapa Coordinamento Nazionale per la Canapicoltura (Moncalieri 13 febbraio 1998 n. 241) e delle norme speciali vigenti in materia ("Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" L. 383/2000, L.R. 42/2002 e adeguato al D. Lgs. 460/97), una Associazione, operante nei settori relativi alla coltivazione e trasformazione della canapa, che assume la denominazione "**AssoCanapa Toscana**". L'Associazione ha sede legale in Castelnuovo Berardenga Strada delle Canapaie Pod. Loreto, la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune o altro, deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria.

In accordo programmatico con "AssoCanapa Coordinamento Nazionale per la Canapicoltura", potranno essere dislocate sul territorio regionale "Sedi Territoriali", facenti capo alle Province Storiche di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Prato e Siena. Esse avranno funzione divulgativa ed informativa per tutte quelle iniziative socio culturali a carattere locale.

Art. 2 - Scopi e Finalità

"**AssoCanapa Toscana**", è un'associazione apartitica che ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale principalmente a favore dei propri associati ed eventualmente a favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Si prefigge di agevolare la costruzione della filiera regionale toscana relativamente alla coltivazione della canapa. A tal fine essa opera con finalità di promozione e diffusione della coltivazione, lavorazione e impiego della canapa e dei suoi derivati in tutte le fasi produttive (ad ogni livello e tipologia di possibile utilizzo) soprattutto come contributo alla tutela dell'ambiente e della biodiversità e al miglioramento della vita dell'uomo. Si propone inoltre come impulso alla sperimentazione della canapa e dei suoi derivati, mediante collaborazioni con centri di ricerca pubblici e privati, liberi professionisti, imprese, in tutti i settori di possibile sviluppo ecocompatibile.

TITOLO II

Art. 3 - Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione sia le persone fisiche sia le persone giuridiche e gli Enti che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e ne condividano le finalità e gli scopi dell'Associazione.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Nel pieno rispetto delle linee guida di **AssoCanapa Coordinamento Nazionale** per la Canapicoltura e di "**AssoCanapa Toscana**", viene stabilita piena libertà dei soci di intraprendere tutte le attività economiche ed organizzative relative alla canapicoltura che non

siano in palese contrasto con le finalità dell'associazione. Sono soci: **Socio Fondatore; Socio Ordinario; Socio Onorario; Socio Sostenitore.**

Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purché in regola con le quote sociali dell'anno in corso. Il diritto di voto è riconosciuto ai soci fondatori ed ai soci ordinari nella misura di un voto ogni socio.

Tipologia dei Soci:

Soci Fondatori:

Persone che sono intervenute alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di socio ha carattere di perpetuità ed è soggetta al pagamento della quota sociale.

Soci Ordinari:

Persone che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci effettivi, è subordinata all'iscrizione mediante il pagamento della quota sociale.

Soci Onorari:

Persone che il Consiglio Direttivo ha deliberato di considerare appartenenti all'Associazione, per meriti o motivi "speciali" verso la canapa, senza obbligo di versamento della quota sociale. I soci onorari diventano tali dopo espressa accettazione di tale titolo e non hanno diritto di voto nelle assemblee.

Socio Sostenitore:

Persone che, non potendo partecipare alla vita attiva dell'Associazione, contribuiscono ad essa con proposte, sovvenzioni donazioni o contributi particolari alle attività dell'Associazione e non hanno diritto di voto.

Art. 4 (Domanda di ammissione)

La richiesta di ammissione deve essere fatta presentando apposita domanda, al Consiglio Direttivo ovvero ad altro soggetto da esso delegato, dichiarando di attenersi al presente statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. I nuovi soci, "persone fisiche" e/o "persone giuridiche", dovranno essere presentati o da un socio fondatore, o da un socio che faccia parte dell'associazione da almeno tre anni, e dovranno essere accettati dal Consiglio Direttivo in carica. In caso che il richiedente abbia i requisiti previsti il Consiglio Direttivo, è tenuto ad accettare l'iscrizione. Il diniego di iscrizione, dovrà essere adeguatamente motivato per iscritto. I richiedenti che abbiano avuto precedenti giudiziari penali connessi alla coltivazione e/o lavorazione della canapa o di altre sostanze stupefacenti sia in passato che successivamente alla loro iscrizione, sono tenuti a darne comunicazione al Consiglio Direttivo.

Sull'eventuale reiezione della domanda, l'aspirante socio non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento al Consiglio Direttivo o al Collegio Sindacale (se presente) che ha 60 gg di tempo per esprimersi.

Art. 5 (Diritti)

La qualifica di socio da diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Art. 6 (Doveri)

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
 - al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
- a collaborare attivamente alla vita dell'associazione.

Art. 7 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dall'annotazione sul libro soci. L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata, fax o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato anche il socio interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta automatica decadenza del socio, senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

TITOLO III

Art. 8 -Risorse finanziarie – Fondo Comune

L'associazione trae le risorse finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste nello statuto.

Art. 9 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio si intende chiuso al 31 dicembre 2018. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO IV

Art. 10 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale (organo facoltativo).

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ad eccezione delle spese vive sostenute rimborsabili secondo le specifiche indicate nel Regolamento della associazione.

Art. 11 – Assemblea dei soci

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvede all'attuazione delle decisioni da essa assunte. L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione sempre che già non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio Direttivo;
- b) elezione eventuale del Collegio Sindacale;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali regolamenti;
- f) esclusione dei soci.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal presidente dell'Assemblea. Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 -Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'associato, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico- finanziario, fatta eccezione per il primo esercizio scadente il 31/12/2018. L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno tre decimi degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti.

Art. 13 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea prima dell'elezione, fatta eccezione per il primo Consiglio Direttivo determinato nell'atto Costitutivo. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax oppure per posta elettronica con comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell'interessato, da inviarsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, va inserita la dicitura "Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti".

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) delegare uno o più dei propri membri o altri soci ad esaminare le domande di adesione;
- i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse.

Art. 14 - Sostituzione membri del Consiglio Direttivo

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo

fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 15 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con potere di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno un Presidente. Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario delle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico-finanziario.

Art. 17 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO V

Art. 18 – Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci presenti e aventi diritto di voto.

Art. 19 - Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri nominati dal Presidente Nazionale Assocanapa. Il Collegio Arbitrale lavorerà gratuitamente, giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura decidendo comunque entro 120 giorni da quando è investito della controversia.

Art. 20 -Norma Finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Nominativi

"AssoCanapa Toscana" – (*Sede Operativa Regionale*)

Soci Fondatori

**Parrini Roberto
Menguzzo Antonio
Faustini Riccardo
Bottacchiari Vinicio
Angelini Fabio**